

Lavoro & Previdenza

La CNPADC può accertare le situazioni di incompatibilità con la professione

Per le Sezioni Unite della Cassazione, può dunque annullare i periodi contributivi caratterizzati da tale condizione

/ Luca MAMONE

Giovedì, 2 febbraio 2017

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all'atto dell'iscrizione alla Cassa medesima, sia periodicamente e comunque prima dell'erogazione di un trattamento previdenziale, che l'esercizio della professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità previste per legge, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente.

Tale principio di diritto è stato affermato con l'importante sentenza n. 2612/2017, depositata ieri, con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto anche la sussistenza del potere in capo alla CNPADC di annullare i periodi contributivi durante i quali, a seguito di verifiche della Cassa stessa, la professione di dottore commercialista sia stata svolta in condizioni di incompatibilità.

Con riferimento al caso in esame, viene dunque respinto il ricorso di un professionista il quale, vedendosi annullare con un provvedimento della Cassa alcune annualità di iscrizione a causa dell'esercizio della professione in condizioni di incompatibilità, ne contestava la legittimità in quanto tale potere di annullamento sarebbe ravvisabile solo a favore del Consiglio dell'Ordine.

Come ricordato dalla stessa Cassazione la questione è indubbiamente controversa, tant'è che si evidenziano nel tempo due contrastanti indirizzi interpretativi.

Alcune pronunce di legittimità, infatti, negano l'esistenza del citato potere della CNPADC, mentre altre – in prevalenza più recenti – lo riconoscono o comunque lo affermano in funzione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

In particolare, secondo il primo orientamento (cfr. Cass. nn. 3493/96 e 13853/2009), la CNPADC avrebbe solo il potere di accertare la sussistenza o meno dell'esercizio della libera professione, ma non quello di verificare la legittimità dell'iscrizione all'Albo professionale per una causa di incompatibilità di cui al DPR 1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), ora DLgs. 139/2005, in quanto tale potere spetterebbe unicamente al Consiglio dell'Ordine. Tale posizione giurisprudenziale era in sostenuta anche in base alla mancanza di una norma analoga a quella prevista per altre professioni (ad esempio, avvocati e geometri) che consente alla Cassa previdenziale di dichiarare, anche prima dell'accertamento del competente Ordine, l'inefficacia dei periodi in cui la professione è stata esercitata in condizioni di incompatibilità.

Viceversa, secondo un contrario orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. 25526/2013 e Cass. n. 24140/2014), la CNPADC sarebbe titolare di un autonomo potere di verifica della legittimità dell'esercizio della professione da parte del singolo commercialista – azionabile a prescindere dalle attribuzioni e dal loro esercizio concreto da parte del Consiglio dell'ordine – desumibile dalle espresse previsioni normative ex artt. 20 e 22 comma 3 della L. 21/86, secondo cui la Cassa deve accertare la

sussistenza del requisito del legittimo esercizio della professione, che si riscontra, tra l'altro, nell'assenza di situazioni di incompatibilità.

E a tale secondo – e più recente – indirizzo decidono di aderire le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza in commento.

In primis, si ricorda come l'Ordine professionale e la Cassa dei dottori commercialisti siano regolati da due diverse disposizioni normative, ovvero il DLgs. 139/2005, il quale elenca peraltro le attività professionali incompatibili con quelle del dottore commercialista (notaio, giornalista professionista, agente di cambio, eccetera) e la L. 21/86. Tuttavia, da un confronto delle predette disposizioni di legge, ciò che rileva maggiormente è che il Consiglio dell'Ordine valuta situazioni di incompatibilità con incidenza sull'iscrizione all'Albo, mentre la Cassa – per la cui iscrizione è necessaria non solo l'iscrizione all'Albo, ma anche, quale ulteriore requisito specifico, l'esercizio della libera professione con carattere di continuità – espleta i suoi compiti in relazione alla funzione di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti senza effetto sull'iscrizione all'Albo professionale ed il giudizio è, proprio, limitato all'accertamento del legittimo esercizio della libera professione ai fini dell'erogazione delle prestazioni professionali richieste dal commercialista.

Pertanto, data la non necessaria coincidenza tra le condizioni che determinano l'iscrizione all'Albo e quella che comporta l'iscrizione alla Cassa, secondo le Sezioni Unite della Cassazione non si ravvisano ostacoli, sotto un primo profilo, che l'accertamento circa la sussistenza di situazioni di incompatibilità sia esercitato anche dalla Cassa, ai limitati fini della regolare iscrizione alla stessa e dell'erogazione delle prestazioni previdenziali.

Sul punto, i giudici di legittimità osservano come l'esplicita previsione, così come accade per altre libere professioni, del potere delle Casse di accertare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, costituisce, invece, la miglior prova che una diversa tesi valida per i commercialisti costituirebbe un'anomala previsione nel quadro generale delle libere professioni, del tutto ingiustificata stante l'analogia rilevanza e l'incidenza della loro attività sulla società civile.

In più, per i giudici di legittimità, ulteriori elementi a conforto di questa tesi si possono reperire considerando i predetti artt. 20 e 22 comma 3 della L. 21/86, con cui si stabilisce che la CNPADC accerta la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali, effettuando all'atto della domanda di pensione i controlli finalizzati ad accertare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari degli ultimi 15 anni, anche per conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione.

Per le Sezioni Unite da questo complessivo dato normativo si ricava che la Cassa, prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali, è tenuta ex lege a verificare l'esistenza del requisito del legittimo esercizio della professione, che si manifesta, tra l'altro, nell'assenza di situazioni d'incompatibilità.

Copyright 2017 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata